

Gli ordinamenti delle confessioni religiose a confronto: la famiglia. I vantaggi del multi-culturalismo(*).

Valerio Tozzi

Sommario: 1. – Introduzione; 2. – L'origine della confusione dei poteri nella disciplina matrimoniale concordataria; 3. - Le nuove discipline di derivazione pattizia; 4. – Il nuovo regime matrimoniale concordatario 5. - La duplicità dell'assetto costituzionale di disciplina del fenomeno religioso; 6. – Le modifiche strutturali della forma di Stato – 7. - Conclusioni

1. Introduzione.

Solo un'Università di frontiera, come è quella di Trieste, poteva offrire una riflessione così ricca e interessante. Solo qui si poteva vivere dal vero quello che considero il futuro, almeno per i Paesi occidentali o comunque più ricchi ed aperti, il confronto e la ricerca sincera della convivenza pluralista.

Ringrazio perciò i cortesi Organizzatori per l'iniziativa in sé e per l'opportunità di riflessione anche personale che da essa è scaturita.

Voglio anche ringraziare particolarmente per l'accoglienza riservatami. Sono venuto da spettatore interessato e sono stato amabilmente trasformato in interventore, con stimolo per la mia curiosità e amore di dialogo.

Voglio preliminarmente rimarcare che l'incontro odierno è organizzato da un'Università pubblica, cioè da un organo di quello Stato che, per definizione e Costituzione è laico, cioè neutrale, pluralista, ma anche interventista, quindi promotore del dialogo e di quella conoscenza reciproca che discende dal dialogo, non partigiano e finalizzato al perseguimento del bene comune.

* Relazione presentata al Convegno di Studi, *Gli ordinamenti delle confessioni religiose a confronto: la famiglia*, tenutosi a Trieste il 3 dicembre 2004.

Avere le istituzioni pubbliche dello Stato come promotore dell'incontro, determina una qualificazione delle acquisizioni di questa giornata molto diversa da quella che potrebbe scaturire da un incontro di tipo ecumenico, voluto e operato dai soli rappresentanti di diverse fedi, senza togliere merito a coloro che hanno voluto partecipare all'incontro odierno.

I risultati del dialogo fra l'ambiente del sapere scientifico e quello delle organizzazioni religiose presenti nel territorio nazionale sono destinati alla trasmissione diretta fra i discenti e gli studiosi e quindi sono immessi direttamente in un *circuito del sapere* che trascende l'impegno religioso o inter-religioso delle persone portatrici di una fede sentita e praticata, per divenire coscienza di massa, base culturale di un sentire condiviso che arriverà fino alla novellazione legislativa.

2. L'origine della confusione dei poteri nella disciplina matrimoniale concordataria.

Il confronto di oggi segna acquisizioni di notevole interesse. Mi sembra interessante il rilievo, ascoltato da più voci di relatori odierni, che la commistione fra aspetti di disciplina confessionale del matrimonio (diverse da confessione a confessione) e regole civili (che dovrebbero essere uguali per tutti), pur attenendo ad aspetti connessi del medesimo fenomeno, finiscono col rendere problematica la tutela che i soggetti reclamano dalle istituzioni civili, specie nei momenti di patologia.

Una netta separazione fra gli aspetti di carattere religioso e quelli di carattere civile delle discipline matrimoniali, se non limita la libertà religiosa dei coniugi, sembra più idonea a garantire una tutela omogenea ed appropriata.

Di contro, una serie di statuti particolari dei matrimoni a disciplina mista civile e religiosa genera disparità e conflitti, talora irrisolvibili o risolvibili con disparità di tutele fra soggetti potenzialmente portatori di pari dignità sociale.

Considerando che la commistione fra discipline interne delle organizzazioni confessionali e diritto civile c'è e si è alquanto estesa negli anni ottanta, forse è utile approfondire le ragioni di tale scelta e l'opportunità del suo mantenimento.

Quella commistione ebbe luogo in Italia con la stipula del Concordato lateranense nel 1929 e fu l'espedito per mantenere fermo il principio della sovranità statale dello Stato di diritto, acquisito col superamento dell'assolutismo precedente allo "Statuto albertino" del 1848, integrandolo col riconoscimento di una pari autonomia della Chiesa, che non rimaneva esterna e separata alla sfera della sovranità statale,

ma veniva accettata come soggetto disciplinatore di alcune relazioni di vita della società italiana.

La giustificazione principale dell'art. 34 del concordato lateranense, che portò alla rilevanza nella dimensione giuridica civile del matrimonio canonico, era di garantire alla Chiesa cattolica la *libertà*, sarebbe meglio dire *un potere*, costituito dal dare al matrimonio, qualificato anche nella sfera civile come *sacramento*,*dignità conforme alle tradizioni del popolo italiano*.

La Chiesa conquistava l'appoggio dell'autorità civile per fare valere le proprie regole matrimoniali nell'ordine interno dello Stato, in virtù della *tradizionale religiosità* dei cittadini italiani ed indipendentemente dalle conquiste liberali del separatismo e della libertà dei cittadini anche in materia religiosa.

Il sacerdote che riceveva la volontà coniugale dei nubenti operava come autorità ecclesiastica non soggetta alle responsabilità del diritto civile (falso ideologico, etc.) e l'atto di matrimonio, non creato nell'ordine proprio dello Stato, non era ricostruibile da un prodotto giurisdizionale statale (sentenza sostitutiva del documento mancante).

Gli effetti civili del matrimonio religioso conseguivano ad una volontà *supposta* degli sposi, ma erano di fatto legati alla discrezionalità dell'autorità ecclesiastica, unica titolare del potere di trasmissione dell'atto e del connesso potere (canonico) di certificazione dell'autenticità dello stesso.

Una simile giustificazione aveva potuto trovare spazio per ragioni storico-politico-istituzionali quali: a) un regime dittatoriale che non aveva limiti costituzionali veri alla oligarchica decisione anche in materia di discipline giuridiche dei comportamenti sociali; b) un sistema istituzionale fondato su rapporti fra cittadini e potere basato sulla teoria dei cd. *diritti riflessi*, per cui il singolo poteva godere delle sole libertà derivanti dall'appartenenza alle organizzazioni collettive cui il regime accordava il governo di settori di vita sociale (la Chiesa cattolica fra queste; infatti, benché riconosciuta autonoma, era destinataria di spazi di operatività preclusi ad altri soggetti collettivi, espressivi di autorità pubblica); c) una certa omogeneità culturale dell'Italia, esistente e perseguita dal regime, che non mancava di discriminare ogni aspetto di *diversità* dai modelli e valori prescelti; il principio – confermato dallo *Stato etico* – per cui il cattolicesimo era *religione di Stato*, cioè uno fra *i fattori di italianità* prescelti dal regime.

Da parte della Chiesa, invece, il modello del richiamo all'ordinamento canonico da parte dell'ordinamento statale, per disciplinare in territorio italiano il matrimonio dei

cittadini, era il mezzo per tornare ad un potere di gestione diretta dei rapporti sociali, come nello Stato assolutistico, ove era operativa la cd. *confusione dei poteri*. Unica differenza rispetto all'assolutismo pre-liberale era costituita dall'intermediazione dell'ordinamento statale come ordinamento richiamante, quindi legittimato a stabilire l'ampiezza ed i limiti del richiamo della fonte esterna (quella canonica) per farla valere nell'ordine interno (quello statale).

Il risultato conseguito fu quello di assoggettare il cittadino-fedele al duplice controllo dell'autorità civile e di quella religiosa, non più disgiunte ed autonome (come nel periodo dei Governi liberali), ma qualificate formalmente come autonome e sostanzialmente cooperanti in un disegno di potere pubblico certamente non liberale. In tale schema, l'unico a non avere diritti di scelta era il cittadino. Questi, nel matrimonio cd. *concordatario*, è chiamato a compiere un vero *contratto per adesione*, col solo vantaggio dell'unicità della celebrazione, che però genera un mostro a due teste.

Il consenso matrimoniale, infatti, l'unico "sì" pronunciato dagli sposi, genera conseguenze in entrambi i sistemi giuridici, che non sono non più separati fra loro, ma cospiranti ad esigere la duplice obbedienza ad obblighi il cui adempimento, rispetto ad elementi spuri fra loro (sacro e profano), è soggetto alla vigilanza della autorità congiunta di Stato e Chiesa. La funzione pubblica attribuita alla Chiesa giunge fino al livello massimo con la attribuzione ai tribunali ecclesiastici dell'esclusività della giurisdizione in materia matrimoniale. Lo Stato aveva operato la totale rinuncia a garantire ai cittadini una tutela giurisdizionale dei diritti secondo i suoi metodi e valori, in favore dell'affidamento in concessione esclusiva di quella giustizia ai Tribunali della Chiesa, operanti in un sistema nemmeno lontanamente paragonabile alla tradizione giudiziaria italiana.

In tale scenario, paradossalmente, appare molto più equilibrata la disciplina matrimoniale della legge n. 1159 del 1929 cd. *sui culti ammessi nello Stato*.

Vi si opera una mera delegazione a soggetto autorizzato a svolgere la funzione certativa della manifestazione di consenso matrimoniale dei coniugi, rimanendo i regimi matrimoniali nettamente separati.

I vantaggi di tale modello sono evidenti.

La disciplina matrimoniale confessionale resta una scelta volontaria degli sposi e svolge la sua operatività nell'area del *civilmente lecito*, senza pretese di eccezioni e deroghe alla disciplina di diritto comune dello Stato.

Non si conseguono i privilegi accordati alla Chiesa (matrimonio tra consanguinei, previa dispensa, efficacia civile della dispensa pontificia per matrimonio non consumato), ma vige una parità di trattamento fra tutti gli altri fruitori dell'istituto.

Criterio a monte di questa legge è che, l'ispirazione religiosa dei comportamenti soggettivi può solo valere come motivazione degli stessi, considerabile alla stregua della tutela dei diritti civili della persona o anche nella valutazione giudiziaria di fattispecie penali, liberamente valutabile come attenuante o aggravante, secondo i principi del sistema civile, ma non produce *statuti personali eccezionali*, generanti disparità di trattamenti che possono portare anche a violazioni dei diritti inviolabili della persona.

Il sistema della legge sui culti ammessi non deroga ai principi di responsabilità civile, per cui il ministro di culto è un *incaricato di pubblica funzione*, soggetto alle ordinarie sanzioni del *falso ideologico* in caso di attestazioni contrastanti col vero nell'atto di matrimonio.

Nessun espediente di diritto religioso può essere opposto alla tutela dei diritti coniugali e della prole di fronte alla crisi matrimoniale, restando il Giudice italiano e l'ordinamento statale, gli unici competenti.

Questo era il quadro giuridico fino alla metà degli anni ottanta del 1900.

3. Le nuove discipline di derivazione pattizia.

I risultati della politica ecclesiastica della seconda metà degli anni ottanta del 1900 appaiono francamente deludenti.

La Repubblica democratica e pluralista, nata con la Costituzione del 1948, affermando la neutralità delle istituzioni e caducando il principio della "religione di Stato" (in sede di adeguamento costituzionale dei rapporti fra Stato e Chiesa e cioè al momento della revisione concordataria del 1984), avrebbe dovuto almeno trarre le conseguenze dalla profonda laicizzazione dell'istituto civile, scaturita dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 e dall'introduzione del divorzio del 1970, o più in generale dal...*processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni...*, come politicamente affermato nell'accordo di revisione, ma in maniera abbastanza schizofrenica con le risultanze della revisione stessa.

Più in generale avrebbe dovuto trarre le conseguenze dalle profonde trasformazioni di costume del popolo italiano, rimarcando lo sviluppo del disgiungimento fra i comportamenti di molte componenti della società e le prescrizioni delle fedi religiose.

I risultati del referendum abrogativo della legge n.892 del 1970 sul divorzio, del 12 aprile 1974, che videro un plebiscito a favore del mantenimento dell'istituto e la sonora sconfitta del *fronte confessionale* ispirato dalla Chiesa cattolica, dovevano indurre l'Autorità civile ad una politica ecclesiastica capace di coniugare il rispetto e la tutela dei valori della *religione più amata dagli italiani* (ma minoritaria in termini assoluti), con i principi di uguaglianza, di libertà, di democrazia, ormai profondamente radicati nel tessuto sociale, proprio allo scopo di fare della Repubblica ...*la casa di tutti*, come chiedeva Arturo Carlo Jemolo.

Così non è stato !

Il dibattito politico e dottrinario degli anni settanta, così appassionato e combattuto (come può ricordare chi, come me, l'ha vissuto, sia pure nel ruolo di giovane studioso), si svolgeva fra i poli della *revisione o del superamento del regime concordatario*. Si svolgeva in un Paese ancora fortemente confessionalizzato nel sistema normativo e spesso nei comportamenti dell'apparato pubblico, ma altrettanto fortemente laicizzato nei comportamenti sociali, come provato non solo dal referendum sul divorzio, ma dal fenomeno culturale che coinvolse l'intero occidente e che va sotto il nome di "1968".

Il potere politico non fu attento a ben ricucire la separazione fra istituzioni e società civile.

La dottrina giuridica, a mia opinione, espresse delle avanguardie ben chiare nelle critiche al sistema, ma non altrettanto persuasive nelle proposte di riforma operativa. Prevalse il moderatismo e il mero *revisionismo* del regime concordatario.

Risultò sconfitto il movimento *abrogazionista*. E non si è più ripreso fino ad oggi.

Si ebbe la lunga e defatigante trattativa Stato-Chiesa di revisione del concordato, affidata a *illustri padri della patria*, che però, generazionalmente rappresentavano il passato, fino al punto di venire meno per morte nel corso delle trattative.

La conclusione della trattativa di revisione nel 1984 fu dovuta al primo Presidente del Consiglio di estrazione socialista dall'avvento della Repubblica, in un contesto pieno di paradossi. Fra questi, il non voto di una forza di maggioranza quale era il Partito liberale, il voto favorevole del Partito repubblicano, storicamente forza laica, del Partito comunista italiano, che non partecipava alla maggioranza di Governo, la

convergenza fra Partito socialista e Partito comunista, non ostante la politica marcatamente anti-comunista del Partito socialista¹.

Il risultato della revisione non può definirsi lungimirante.

La disponibilità del contraente Chiesa all'adeguamento costituzionale del patto stipulato nel precedente regime risultò davvero limitata; ed è opinabile che da parte governativa ci si sia pienamente attenuti al rispetto della legalità costituzionale e cioè nei limiti dei poteri legittimamente esercitabili. Senonché, l'altissima *politicità* della stipula di un accordo con un potere sociale forte quale è la Chiesa ha prodotto condizionamenti sullo stesso Parlamento (peraltro ingessato dalla lottizzazione partitica dei Plenipotenziari incaricati della trattativa di revisione e dall'espedito parlamentare del Governo, che fece approvare al Parlamento il documento di principi e solo con il sostegno di quel voto, manifestò il vero testo dell'accordo), per cui non vi furono significative osservazioni e critiche. Non fu adombrata alcuna illegittimità costituzionale e passò la tesi che l'accordo costituisse una riforma capace di eliminare la conflittualità precedentemente manifestatasi sulle norme concordatarie del 1929.

Le solenni dichiarazioni politiche in tale senso sono state poi smentite dai fatti.

4. Il nuovo regime matrimoniale concordatario.

Tanto è riscontrabile anche nella disciplina dell'art. 8 dell'accordo di revisione del concordato lateranense del 18 febbraio 1984 e nel connesso n. 4 del "Protocollo addizionale".

In queste fonti è ancora l'"atto giuridico" *matrimonio contratto secondo le norme del diritto canonico* ad avere effetti nell'ordine proprio dello Stato, col conseguente corollario del n. 2 dell'art. 8 stesso, che impegna lo Stato a dichiarare efficaci le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali ecclesiastici.

Nel testo del nuovo accordo e dell'annesso protocollo, che viene politicamente annunciato come *concordato breve*, di pochi articoli, si immette come disciplina concordata gran parte di quella normativa interna dello Stato che in epoca fascista delimitava l'ambito di efficacia degli impegni pattizi, cioè la materia della legge n. 847 del 27 maggio 1929, detta "di attuazione" dell'art. 34 del concordato lateranense.

¹ Mi si consenta il rinvio a *Concordato: opinioni a confronto*, a cura di V.TOZZI, Napoli, 1984, con gli interventi politici di Giovanni Sapadolini per il Partito repubblicano, Giorgio Napolitano per il Partito comunista italiano e Aldo Bozzi per il Partito liberale, oltre ai commenti tecnici sui contenuti dell'accordo.

La disciplina matrimoniale revisionata ha immediatamente portato un fortissimo contenzioso, coinvolgente i massimi organi giudiziari e finanche un non sanato conflitto fra le decisioni della Suprema Corte di cassazione e la Corte costituzionale.

Si è giunti fino al punto di affermare la reviviscenza delle norme dei patti del 29 se non esplicitamente abrogate, ad onta dell'esplicita prescrizione dell'art. 13, per il quale: "...*le disposizioni del concordato stesso non riprodotte nel presente testo sono abrogate*".

Quanto di tutto ciò ha a che vedere con la situazione sociale dell'Italia del terzo millennio ?

Atteso il definitivo superamento del principio della *identità di stato*, per cui in epoca fascista si auspicava una coincidenza della condizione di coniugato nei due fori e considerata la profonda diversità fra il matrimonio religioso e l'istituto matrimoniale civile, che non presenta più il carattere dell'indissolubilità (legge sul divorzio n.898/1970), ove i coniugi decidono autonomamente *l'indirizzo della vita familiare* (art. 144 c.c.), ove finanche la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale non è sanzionato, non si comprende più quale sia la *ratio* giuridica del dare rilievo nell'ordine interno dello Stato ad un istituto giuridico esterno, quale è il matrimonio canonico.

Il regime matrimoniale scaturito dalla revisione concordataria fra Stato italiano e Chiesa cattolica del 1984 mi sembra particolarmente confuso e per molti aspetti irragionevole, specie per la rigidità della fonte di derivazione pattizia e per la pretesa di mantenere lo schema del recepimento dell'atto di matrimonio sorto nella sfera dell'ordinamento canonico come atto esterno produttivo di effetti interno dello Stato.

Questo schema, poi, è stato apparentemente parzialmente recepito anche in alcune intese stipulate dallo Stato con altre confessioni religiose.

La struttura del "matrimonio concordatario" nella revisione del 1984 è rimasta immutata, con modestissimi aggiustamenti di aspetti problematici marginali (rilevanza della manifestazione specifica di volontà dei coniugi per la trascrizione tardiva) o addirittura nati così antiquati (delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale), da essere rapidamente superati da riforme francamente prevedibili (riforma del diritto internazionale privato).

Non si è apportato un significativo aggiustamento al problema della garanzia costituzionale di tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini (art. 24 della Costituzione) visibilmente lesa dalla rilevanza civile della giurisdizione matrimoniale della Chiesa.

Viceversa, la “stagione delle intese” (conseguenza politicamente necessitata dalla vittoria del “revisionismo concordatario”, rispetto alla sconfitta del “fronte abrogazionista”) ha portato una proliferazione di regimi misti differenziati, incrementativi delle disuguaglianze (le religioni senza intesa) e che ben poco ha migliorato il regime di specifiche libertà religiose, soggettive o confessionali, in ipotesi compresse o vilipese.

Vi sono problemi formali e sostanziali posti dai nuovi regimi misti, come, ad esempio, il consenso matrimoniale della sposa nel matrimonio ebraico, che si considera manifestato in maniera implicita (legge n. 101 del 1989), risolti più attraverso la condiscendenza politica che con chiare garanzie giuridiche. Contemporaneamente, permangono le discriminazioni, rispetto al regime accordato alla Chiesa cattolica, come ne è esempio l’irrelevanza dei giudicati dei Tribunali rabbinici.

La stipula delle intese con le altre confessioni religiose generò il fenomeno degli *accordi fotocopia*. Tranne l’intesa con le Chiese Valdese e Metodista (legge 11 agosto 1984 n. 449) che, essendo stata elaborata in epoca molto precedente alla definizione dell’accordo con la Chiesa cattolica, risentiva in parte dell’originalità delle posizioni dei protestanti, rispetto ai rapporti Stato-Chiesa.

Ciò non ostante, l’art.11 di quell’intesa con le Chiese valdesi e metodiste parla di riconoscimento di effetti civili *dei matrimoni celebrati secondo le norme del diritto valdese*; tale affermazione opera a una sorta di comparazione fra la “sovranità” esplicitamente riconosciuta alla Chiesa cattolica nell’art. 7 della Costituzione e l’autonomia promessa alle “confessioni diverse dalla Cattolica” nel comma 2° dell’art. 8; ma il richiamo all’ordinamento valdese non ha alcuna conseguenza pratica nella sfera civile, attesa la manifesta volontà di quella Chiesa di tenere rigorosamente distinti gli *ordini propri*. Tanto è confermato dal rifiuto di assumere la pubblica funzione civile di spiegare ai coniugi gli effetti civili del matrimonio.

Ne consegue che, la celebrazione dinanzi al ministro valdese non ha altra funzione pratica che la raccolta di un consenso matrimoniale civilmente valido; laddove la formazione dell’atto nella sfera di sovranità di un altro ordinamento (quello valdese) è sostanzialmente priva di conseguenze pratiche nell’ordine proprio dello Stato.

Già l’intesa con l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (legge 22 novembre 1988 n. 516) non fa cenno a matrimoni celebrati secondo il diritto avventista, ma si limita a riconoscere effetti civili ai matrimoni celebrati dinanzi ai

ministri di culto di quelle Chiese (art.18). Il che sembra parafrasare la legge n. 1159 del 1929 *sui culti ammessi* e non il modello concordatario.

Identico regime matrimoniale è stabilito all'art.12 dell'intesa fra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia (ADI), recepita con legge n. 517 del 22 novembre 1988).

Si è già fatto cenno alla *celebrazione del matrimonio secondo il rito ebraico* (art. 14 della legge n. 101 dell'8 marzo 1989), per la quale il manifesto richiamo all'ordinamento ebraico è evincibile dal n. 9 dello stesso art. 14, ove viene riconosciuta alle Comunità ebraiche *la facoltà di celebrare e di sciogliere matrimoni religiosi, senza alcun effetto o rilevanza civile, secondo la legge e le tradizioni ebraiche*.

In tutte le discipline dei matrimoni religiosi si parla di *trascrizione dell'atto nei registri di stato civile*, dalla quale affermazione è desumibile che il documento (l'atto) si è formato *prima e fuori*, rispetto alla pubblicità costitutiva dell'inserimento nel Registro di Stato civile.

In tutti questi casi, l'assenza di un riconoscimento di giurisdizione matrimoniale confessionale con effetti civili, limita le conseguenze pratiche della *confusione degli ordinamenti*, perché, se si riconosce che il vincolo è sorto nell'ordinamento esterno confessionale, tale qualificazione può essere solo utilizzata ai fini di una applicazione giurisdizionale di quell'ordinamento da parte del giudice italiano e a richiesta di parte, senza nulla togliere alla piena competenza della Giustizia dello Stato. Ma resta sempre il limite del non contrasto con la legalità costituzionale italiana, senza deroghe o esenzioni in favore del diritto confessionale.

Siffatte discipline matrimoniali, quindi, non sembrano avere alcuna necessità di produzione normativa contrattata, potendo agevolmente essere comprese in una disciplina generale dello stesso codice civile o di una legge che regoli aspetti attuativi delle libertà religiose costituzionalmente garantite.

Quale è, dunque, l'utilità di queste discipline contrattate e della commistione fra gli ordinamenti ?

La rigidità delle fonti positive che scaturiscono dagli accordi con le rappresentanze confessionali, ai sensi degli articoli 7, comma 2° ed 8 comma 3° della Costituzione, almeno per questa specifica materia, hanno ragion d'essere ?

5. La duplicità dell'assetto costituzionale di disciplina del fenomeno religioso.

La conclusione della trattativa di revisione del concordato, ad opera del Governo Craxi nel 1984, prevista nella seconda parte del secondo comma dell'art. 7 della Costituzione e la conseguente *stagione delle intese* con le altre confessioni religiose, previste nel terzo comma dell'art. 8 della Costituzione, segnarono un vero e proprio ritorno al passato, un *revival* concordatarista, rappresentato come realizzazione del disegno pluralista della Costituzione stessa.

In realtà la stipula dell'accordo di revisione concordataria e delle intese con le altre confessioni religiose, segnarono il sopravvento della parte conservatrice del progetto costituzionale di politica ecclesiastica, confermando e rendendo egemone il modello delle relazioni inter-ordinamentali fra Stato e "confessioni religiose" degli articoli 7 e 8 della Costituzione. Questo successo andò a scapito della più piena valorizzazione della libertà religiosa sancita nell'art. 19, con la chiosa dell'art. 20, a mio vedere, più rispondente al modello di relazioni fra cittadino e potere della nostra democrazia.

I due settori di disciplina costituzionale del fenomeno religioso: gli articoli 8 e 7 da una parte e gli articoli 19 e 20 dall'altra, costituiscono discipline disomogenee, che solo una forte attenzione politico-interpretativa può rendere ragionevolmente compatibili. Fattore questo, a mio avviso, mancato o non sufficientemente perseguito dalla scienza e dalla politica. Col risultato della predominanza del *lobbyismo* confessionale e del sempre maggiore distacco del comune sentire dalle discipline prodotte².

Unico risultato apparente della regolazione dei matrimoni religiosi dei non cattolici attraverso la disciplina dell'intesa sembra essere una sorta di parziale correzione del complesso di inferiorità che poteva scaturire dai privilegi concordatari accordati solo alla Chiesa cattolica. Nessun vantaggio apparentemente consegue né l'organizzazione delle organizzazioni confessionali diverse dalla cattolica, né direttamente la popolazione ad esse appartenente.

Il modello concordatario scricchiola sempre più, di fronte all'avanzare di nuove culture anche nel nostro Paese (Islam, Induismo etc.) evidenziando quegli aspetti di confessionismo operante che vengono oggi giustificati come (supposta) *tradizione culturale della nazione*, senza alcuna verifica presso l'opinione pubblica.

6. Le modifiche strutturali della forma di Stato.

² MACRI' G., *Europa, lobbying e fenomeno religioso*, Torino, 2004, passim.

Molti elementi, invece, oltre ai cambiamenti di costume sociale, dovevano portare ad una diversa politica ecclesiastica dell' Italia: dall'evoluzione autonomistica dello Stato (riforma del titolo V della Costituzione) alla partecipazione al processo di integrazione europea.

Lo sviluppo ed il consolidamento del sistema delle autonomie, per cui, con la riforma del Titolo V della Costituzione, *...la Repubblica è costituita da Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, che sono enti autonomi, con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati nella Costituzione* (art. 114), avrebbe dovuto portare una riflessione sulla influenza del fenomeno religioso nell'esercizio di quei poteri autonomi.

Avrebbe potuto portare ad una ri-considerazione del settore costituzionale di disciplina dei rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose, più attento alla nuova articolazione dei poteri ed alla effettività dell'emersione del fenomeno religioso nei diversi livelli della rete dei nuovi poteri pubblici, che ha portato alla creazione di un vero e proprio "diritto ecclesiastico regionale".

Viceversa, si è operata una sovrapposizione e talora duplicazione delle competenze, addirittura stabilendo un apparente divieto, rigoroso quanto vano, di disciplina dei rapporti fra poteri pubblici locali ed organizzazioni confessionali, laddove l'art. 117, comma 2°, lett. "c" della Costituzione novellata riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia dei *...rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose*.

Questa norma appare come un tentativo di ampliare la portata di una prassi, fino ad oggi normata solo in fonti ordinarie ed oggi incoerentemente costituzionalizzata, per cui solo il potere centrale sarebbe abilitato a contrattare la disciplina dei *loro rapporti* con la S.Sede e con le rappresentanze di altre confessioni religiose.

Viceversa, le necessità pratiche manifestano quotidianamente una prassi di rapporti orizzontali fra Amministrazioni pubbliche e gruppi religiosi, talora segnata dalla occasionalità e dalla arbitrarietà della decisione politica, generatrice di preferenze a favore dei più forti. Il nostro "modello" di democrazia, invece, richiederebbe la semplice fissazione di principi generali chiari e condivisi, espressi da una sede politica centrale, lasciando alle sedi più appropriate, secondo la scala degli interessi coinvolti, le contrattazioni con soggetti terzi; ciò eviterebbe che i prodotti della contrattazione (concordati, intese) divenissero una *legislazione ordinaria, rinforzata*,

dalla cui produzione normativa atipica discende quella rigidità e immodificabilità che chiamiamo “copertura costituzionale”.

Anche la partecipazione dell'Italia al processo di strutturazione dell'Unione europea doveva portare ad una ri-considerazione della politica ecclesiastica, e – sperabilmente – ad una revisione del settore di disciplina costituzionale costituito dagli articoli 8 e 7 della Costituzione.

Infatti, da una parte, la normazione europea sempre più orienta ed indirizza gli stessi ordinamenti nazionali, prevalendo su di loro, per cui si va verso una tendenziale omologazione dei sistemi giuridici, che oggi è solo ritardata dalla salvaguardia dei regimi speciali accordati alle confessioni religiose dominanti negli ordinamenti interni degli Stati (Dichiarazione n. 11 sullo *status* delle chiese allegata all'Atto finale di Amsterdam del 1997)³; dall'altra parte, l'originalità e la modernità del processo formativo della normazione europea, basato su una rete di consultazioni permanenti, di coordinamento di competenze, avrebbe potuto ispirare una più moderna previsione di regolazione dei fenomeni religiosi sviluppatasi nel sociale nello stesso ordine interno dello Stato. Una semplice previsione di consultazione, senza vincoli di rigidità delle norme di applicazione dei patti, avrebbe consentito il superamento dello schema della “copertura costituzionale” delle normative di derivazione pattizia, superando il loro corollario di immodificabilità e di elevata politicizzazione anche dei problemi marginali (es: la questione della Radio vaticana), in favore di un modello più coerente con la nuova distribuzione dei poteri pubblici, più sensibile alle esigenze reali che si manifestano nella società civile e più rispondente ad un metodo di *responsabilità politica* delle decisioni assunte dagli stessi pubblici poteri.

La responsabilità politica degli atti normativi e di governo, invece, appare oggi assai rarefatta, perdendosi in una catena di rimandi che cancellano la garanzia del controllo dei cittadini.

7. Conclusioni.

In conclusione, mi sembra che oggi appaiano nuovi segnali.

Lo spazio culturale segna nuovamente uno scollamento profondo fra le politiche praticate ed il sentire di una parte della società, che ritiene non praticato o non

³ TOZZI V., *La trasformazione dello Stato nazionale, l'integrazione europea, l'immigrazione ed il fenomeno religioso*, in *La libertà religiosa in Italia, in Europa e negli ordinamenti sopranazionali*, a cura di MACRI' G., Salerno, 2003, p.30.

sufficientemente praticato, il canone della *laicità*. Fatti nuovi nel contesto sociale evidenziano sempre più fortemente gli aspetti di neo-confessionismo ancora esistenti e ritornanti (es: il crocifisso che non sarebbe più un simbolo religioso, ma l'espressione della cultura comune degli italiani).

Oltre ai mutamenti comportamentali della società secolarizzata, sempre meno consoni con le prescrizioni religiose anche in materia matrimoniale e sempre più insofferenti ai vincoli legali di derivazione religiosa, si assiste oggi ad un altro fenomeno che non può essere sottovalutato.

Il più eclatante fenomeno col quale siamo costretti a misurarci, ad onta di ogni conservatorismo, è il progressivo ampliamento e radicamento di presenze umane provenienti da altre culture, da altre civiltà, da altre tradizioni e tuttavia sempre più partecipi ed integrate nella nostra società, a partire dai processi economici, fino agli aspetti più attinenti alla vita delle persone ed ai comportamenti sociali.

Il fenomeno dell'immigrazione, che ormai costituisce una realtà significativa del nostro Paese, determina sempre più la presenza nelle nostre famiglie, nei luoghi di lavoro, negli spazi del tempo libero, di soggetti appartenenti a civiltà diverse dalla nostra.

Le differenze di cultura e di comportamento di questi nuovi soggetti talora ci appaiono preoccupanti, o addirittura inaccettabili. Tuttavia, quando siamo costretti a misurarci con esse, scopriamo che sono i modi di vivere di altre persone portatrici anch'esse di un'umanità, degna di attenzione e rispetto, anche se non necessariamente di condivisione.

Il campo matrimoniale e quello dei rapporti inter-personali, è spesso quello che più facilmente impressiona il residente storico, rispetto alle abitudini dei nuovi insediati.

Ma proprio muovendo dall'analisi delle differenze si evidenziano gli elementi di compatibilità e quelli non accettabili fra i comportamenti, le esigenze di questi nuovi vicini.

Si apre così un campo di lavoro molto difficile è delicato, che può essere ispirato a rifiuto e chiusura, scontrandosi però con la inesorabilità dell'attrazione delle aree più ricche rispetto a quelle più povere. Oppure, può essere ispirato dalla consapevolezza della necessità di questi contatti. Ma questo secondo filone politico richiede una forte dose di recupero di *laicità*. Richiede il coraggio di non imporre oltre misura i propri modelli ed abitudini e di rispettare nella maggiore misura possibile quelle altrui;

anche perché vi è la certezza che, una politica di rispettosa tolleranza nel giro di una generazione porterà notevoli livelli di integrazione, reciproca.